

Parere in materia di attività di pulizia D.M. 7 luglio 1997, n. 274.
Ns. riferimento n. 21/98.

Racc. A/R

Commissione provinciale per
l'Artigianato di Venezia
S. Marco, 2023
30124 VENEZIA

Con lettera del 24 luglio 1998, prot. n. 58, Codesta Commissione provinciale poneva il quesito se le imprese che svolgono attività di pulitura piscine siano da considerare imprese di pulizia ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del successivo D.M. 7 luglio 1997, n. 274 recante il regolamento di attuazione alla legge appena citata e se, di conseguenza, siano sottoposte alla disciplina dettata da tali normative.

La Commissione regionale per l'Artigianato ritiene, vista la definizione di impresa di pulizia contenuta dall'art. 1 lett. a) del D.M. 274/97 secondo cui le attività di pulizia sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiali non desiderati o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree pertinenti, che l'attività di pulitura piscine vi sia ricompresa.

Si precisa tuttavia che, non essendo stata in alcun modo descritto dalla C.P.A. di Venezia in che cosa consista l'attività di pulitura piscine, non si esclude che la suddetta attività possa rientrare anche tra quelle individuate alle lettere successive dell'art. 1 D.M. 274/97 come ad esempio nell'attività di disinfezione definita dalla lettera b).

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento si porgono distinti saluti.

II PRESIDENTE
Cav. Giovanni Osti